



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI

(emenato con D.R. n. 198-2012, prot. n. 6381 – I/3 del 06.03.2012)

Art. 1 – TIPOLOGIA DI STUDENTE

1.1. Presso l'Università degli Studi di Foggia si iscrivono studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale. Tale distinzione è determinata dal numero dei crediti formativi universitari (C.F.U.) acquisibili in un anno accademico dall'una e dall'altra figura. Al fine di rendere il pagamento di tasse e contributi proporzionale all'effettivo carico didattico previsto dal singolo studente, l'Università degli Studi di Foggia determina che:

a) *Lo studente a tempo pieno si iscrive prevedendo di sostenere il numero di esami presenti nel piano di studi nel rispetto degli ordinamenti didattici di ogni singolo Corso di Laurea. Paga in tre rate l'importo completo di tasse e contributi e ha la possibilità di chiedere riduzioni ed esoneri per reddito e per merito e di usufruire dei benefici previsti dal seguente regolamento, nonché di partecipare all'assegnazione dei benefici A.Di.S.U. (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario);*

b) *Lo studente a tempo parziale si iscrive prevedendo di acquisire fino al 50% dei crediti formativi universitari nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curricolari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio). Lo studente a tempo parziale beneficia della riduzione del 30% sull'ammontare totale di tasse e contributi, paga in tre rate ed ha la possibilità di chiedere riduzioni ed esoneri per reddito e per merito e di usufruire dei benefici previsti dal seguente regolamento, nonché di partecipare all'assegnazione dei benefici A.Di.S.U. La condizione di studente a tempo parziale è subordinata a ragioni di lavoro, di salute o di cura dei propri familiari. A tal fine lo studente che intende iscriversi a tempo parziale deve comprovare il suo status secondo le seguenti indicazioni:*

- Studente lavoratore

studente impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato.

- Studente impegnato nella cura dei propri familiari con comprovata non autosufficienza

studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi sanitari e presentata congiuntamente allo stato di famiglia.

- Studente con gravi problemi di salute *studente con patologie che non consentono la frequenza sistematica delle lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico.*

1.2. La possibilità di accedere all'iscrizione a tempo parziale è concessa solo allo studente in corso. Fatte salve le verifiche da parte della Segreteria Studenti di competenza, lo studente iscritto a tempo parziale deve comprovare ad ogni iscrizione, purché in corso, ossia per gli anni accademici equivalenti al doppio della durata legale del corso di laurea e fino a copertura dell'intero anno accademico, le ragioni del proprio status, pena l'iscrizione automatica come studente a tempo pieno.

1.3. Lo studente a tempo parziale, al momento dell'iscrizione al successivo anno accademico, ha la possibilità di trasformare il proprio status in tempo pieno, in tal caso, dovrà provvedere al pagamento totale delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di riferimento.

1.4. Lo studente che passa dalla condizione di tempo parziale a quella di tempo pieno è tenuto a presentare un carico didattico costituito dai crediti formativi dell'anno accademico di riferimento al quale è iscritto d'ufficio.

1.5. Lo studente a tempo parziale, come quello a tempo pieno, è tenuto a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo regole stabilite dalle Strutture Didattiche di appartenenza e indicate nel Regolamento Didattico di Corso di Laurea.

Art. 2 – IMMATRICOLAZIONE: REQUISITI

2.1. L'immatricolazione ai Corsi di Laurea avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, mentre le modalità di immatricolazione cambiano in ragione della tipologia del Corso di Laurea prescelto:

- *a libero accesso, con verifica della preparazione iniziale;*
- *a numero programmato, con prova selettiva.*

Ogni Struttura Didattica regola tale procedura nei propri Regolamenti Didattici.

2.2. Lo studente per essere immatricolato ad un Corso di Laurea di primo livello ed a ciclo unico deve essere in possesso di Diploma, rilasciato da Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, oppure di altro titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e corredato dalla "Dichiarazione di valore", rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove il titolo è stato conseguito. In ogni caso, ove sussistano dubbi sull'idoneità del titolo posseduto, è opportuno contattare preventivamente la Segreteria Studenti di competenza.

2.3. Il titolo di studio deve essere auto-certificato, indicando la tipologia di maturità conseguita, la votazione, l'istituto presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento. L'Università degli Studi di Foggia acquisisce direttamente dall'istituto di provenienza la conferma del titolo di studio; inoltre, può chiedere in qualunque momento, prima del conseguimento del titolo finale del Corso di Laurea, l'esibizione da parte dello studente del diploma originale di scuola media superiore.

2.4. Lo studente per essere immatricolato ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale di secondo livello, non a ciclo unico, deve possedere il diploma di laurea, a condizione che il titolo posseduto soddisfi i "requisiti curriculari minimi" richiesti dal corso al quale si intende accedere, le cui modalità di verifica sono stabilite dal competente Consiglio di Corso di Laurea. In caso di

esito negativo della verifica delle condizioni di preparazione iniziale richieste per l'accesso ai Corsi, si rimanda al Regolamento Didattico del Corso di Laurea.

Art. 3 – IMMATRICOLAZIONE: MODALITA'

3.1. Per accedere alla procedura di immatricolazione o pre-iscrizione ai Corsi di Laurea è necessario, entro i termini previsti, consegnare agli sportelli o spedire, mediante raccomandata alla Segreteria Studenti di competenza, apponendo firma autenticata e allegando due fotografie identiche legalizzate (art.34 D.P.R. 445/2000), la seguente documentazione:

- *domanda redatta su apposito modulo, da compilarsi on-line, contenente i dati anagrafici dello studente, completa di firma autografa dello studente, da apporre dinanzi all'incaricato della Segreteria Studenti di competenza;*
- *autocertificazione del possesso del titolo di studio valido per l'accesso al corso prescelto; in caso di immatricolazione ad un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale, va presentato anche il curriculum degli studi precedenti;*
- *copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;*
- *due fotografie identiche, in formato tessera, di cui una applicata su apposito modulo;*
- *copia della ricevuta del versamento della I rata.*

3.2. E' incompatibile nei termini previsti dalla normativa vigente la contemporanea iscrizione a più Corsi di Laurea che portino al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università. La contemporanea iscrizione comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

3.3. Le immatricolazioni si aprono l'**1 luglio** e si chiudono il **31 ottobre** per tutti i Corsi di Laurea, tranne per quelli a numero programmato, per i quali l'iscrizione può essere condizionata allo scorrimento delle graduatorie.

3.4. Dall'**1 novembre** ed entro il **30 dicembre** dell'anno accademico in corso, è concessa l'immatricolazione tardiva, previa corresponsione dell'indennità progressiva di mora (art. 18). L'indennità progressiva di mora non si applica nei casi in cui le prove di valutazione della preparazione iniziale vengano svolte oltre la scadenza del 31 ottobre e, comunque, entro il 30 dicembre. In tali casi l'immatricolazione deve essere regolata entro un mese dall'esito della prova, lo studente trascorso detto periodo, incorrerà nel pagamento aggiuntivo dell'indennità progressiva di mora (art. 18).

3.5. Sono a numero programmato i Corsi di Laurea che hanno stabilito di iscrivere, annualmente, un numero massimo di studenti. Alcuni di questi corsi sono a numero programmato per effetto della normativa nazionale, altri lo sono sulla base dei requisiti stabiliti dalle Strutture Didattiche competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.6. Fatti salvi i requisiti di ammissione richiesti da ciascun Corso di Laurea e l'eventuale verifica della personale preparazione, per l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato l'aspirante studente deve iscriversi ad una prova di ammissione. Tale prova è finalizzata alla formulazione di una graduatoria che consente la copertura dei posti disponibili e la conseguente immatricolazione. Per ciascun Corso di Laurea a numero programmato è pubblicato un bando di ammissione, contenente tutte le informazioni necessarie per accedere alla prova propedeutica all'iscrizione al corso.

3.7. Il candidato per iscriversi alla prova a numero programmato deve effettuare il pagamento della tassa di iscrizione al test selettivo, nella misura indicata nella tabella dell'**allegato A**, secondo le modalità di pagamento previste dall'art. 19. Il giorno della prova, il candidato deve necessariamente portare con sé, oltre ad un documento di riconoscimento in corso di validità, la ricevuta di pagamento.

Art. 4 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

4.1. Lo studente, tra l'**1 luglio** ed il **30 giugno** dell'anno solare successivo, è tenuto ad iscriversi agli anni di corso successivi al primo, provvedendo al versamento delle tasse e dei contributi universitari, effettuando i pagamenti delle tre rate, secondo le scadenze specificate nell'art. 17 comma 2. Le modalità di pagamento sono indicate nell'art. 19 del presente regolamento.

4.2. Il versamento delle tasse e dei contributi fa acquisire allo studente, per ciascun anno accademico, l'ammissione agli esami di profitto e alle attività formative previste, la possibilità di presentare eventuali piani di studio individuali e di effettuare passaggi di corso. Lo studente che non sia in regola con il versamento delle tasse e dei contributi non può essere ammesso a sostenere la prova finale.

4.3. Il pagamento di tasse e contributi tramite modalità bancaria esonera lo studente dal consegnare la ricevuta alla Segreteria Studenti di competenza, poiché l'accreditamento della somma avviene tramite il flusso informatico trasmesso dalla banca. La ricevuta va conservata nel libretto universitario, ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti.

4.4. Il pagamento di tasse e contributi, effettuato oltre le scadenze definite nell'art. 17 comma 2, è soggetto alla corresponsione aggiuntiva dell'indennità progressiva di mora (art. 18).

4.5. In caso di irregolarità nel pagamento, lo studente è tenuto a verificare la propria situazione contabile. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, per almeno un anno accademico, lo studente può presentare domanda di ricognizione (art. 11).

Art. 5 - IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

5.1. L'Università degli Studi di Foggia, per quanto concerne l'immatricolazione degli studenti stranieri ai Corsi di Laurea, si attiene alle procedure definite dalle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.

5.2. L'Università degli Studi di Foggia consente l'accesso a tutti i candidati comunitari e non comunitari, a prescindere dalla cittadinanza. Nel caso di doppia cittadinanza, delle quali una sia italiana, prevale quella italiana (art.19, comma 2 L. n. 218/1995).

5.3. Entro i termini previsti, i cittadini comunitari, ovunque residenti, e quelli extracomunitari, in ragione dell'art. 39, del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e dell'art. 26, della L. n. 189 del 3/07/2002, purché in possesso di titolo di studio

valido e avendo superato le eventuali prove di ammissione stabilite per il Corso di Laurea prescelto, possono accedere alla formazione universitaria.

5.4. Per quanto concerne la regolamentazione da seguire è necessario distinguere tra le diverse tipologie di studenti, ossia cittadini non comunitari residenti all'estero, cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero. Le indicazioni sulle modalità e tempi sono contemplate nel **Manuale Operativo della Segreteria Studenti**.

5.5. Lo studente straniero che deve rinnovare l'iscrizione all'Università degli Studi di Foggia per anni di corso successivi al primo è tenuto a ritirare presso gli sportelli delle Segreterie Studenti di competenza il materiale utile per il pagamento delle tasse e dei contributi.

ART. 6 – EQUIPOLLENZA

6.1. L'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti ad analogo titolo universitario italiano, tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso valore giuridico, definendolo "equipollente".

6.2. L'Università degli Studi di Foggia, allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani, nel rispetto della Convenzione di Lisbona (art. 2 e 3 L. n. 148 del 2002), valuta i titoli accademici stranieri, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse, purché complete di tutti i documenti.

6.3. E' possibile richiedere l'equipollenza di un titolo estero a determinate condizioni:

- *il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'Università o da altra Istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo di riferimento;*
- *deve essere un titolo "ufficiale" del sistema di riferimento;*
- *deve essere un titolo finale di 1° o di 2° o di 3° ciclo (bachelor-level o master-level, o più avanzato);*
- *deve infine esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero.*

Le indicazioni sulle modalità e tempi sono contemplate nel **Manuale Operativo della Segreteria Studenti**.

6.4. Il riconoscimento di equipollenza è subordinato al pagamento dell'importo complessivo e forfettario indicato nell'**allegato A**. In caso di immatricolazione, entro lo stesso anno accademico presso un Corso di Laurea o un Corso di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Foggia, il pagamento di tale importo sarà riconosciuto come tassa d'ingresso.

6.5. Lo studente di cittadinanza italiana o straniera che non vede riconosciuta la totale equipollenza, in ragione della "sostanziale differenza" fra il titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento ed il corrispondente titolo di studio rilasciato da questo Ateneo, al fine dell'ottenimento, può immatricolarsi con abbreviazione di corso al relativo Corso di Laurea, pagando le tasse ed i contributi di importo equivalente a quello delle tasse e dei contributi previsti per lo studente a tempo pieno, nonché il contributo per la redazione e la stampa della pergamena di laurea.

Art. 7 – TRASFERIMENTO IN ENTRATA

7.1. Lo studente che intende chiedere il trasferimento da altra Università all'Università degli Studi di Foggia, deve presentare domanda all'Università di provenienza. I trasferimenti in entrata da altre sedi sono accettati purché le relative istanze all'Ateneo di provenienza, ai fini del congedo, siano state presentate entro e non oltre il **30 dicembre**.

7.2. Lo studente dopo essersi accertato, tramite comunicazione dell'Università degli Studi di Foggia, che lo stesso Ateneo abbia ricevuto il foglio di congedo, dovrà presentare regolare domanda di immatricolazione/iscrizione e le ricevute dei versamenti delle relative tasse e contributi.

7.3. La Segreteria Studenti di competenza provvederà a trasmettere il foglio di congedo alla Struttura Didattica di appartenenza affinché deliberi sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'ulteriore prosecuzione della stessa. Lo studente straniero non comunitario può trasferirsi limitatamente al numero programmato di posti annualmente disponibili.

7.4. Ottenuta la valutazione da parte dell'organo preposto, lo studente potrà chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Università di provenienza. In tutti i casi, per ottenere l'iscrizione ad un Corso di Laurea per il quale è previsto il numero programmato, occorre far riferimento al Regolamento Didattico del Corso di Laurea.

7.5 Lo studente che trasferito all'Università degli Studi di Foggia, perfeziona la propria iscrizione entro il **30 giugno**, versa l'importo massimo per tasse e contributi, senza alcuna indennità di mora. Se entro tale data lo stesso studente non perfeziona la propria iscrizione con i dovuti pagamenti, il suo foglio di congedo verrà restituito alla sede universitaria di provenienza.

7.6. Lo studente che intende chiedere il trasferimento da altra Università all'Università degli Studi di Foggia potrà compiere atti di carriera solo dopo aver ottenuto ed accettato il riconoscimento della carriera pregressa da parte dell'organo preposto.

Art. 8 - TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE

8.1. Lo studente regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Foggia può trasferirsi ad altra sede universitaria, presentando domanda di trasferimento presso la Segreteria Studenti di competenza che ne trasmetterà il foglio di congedo contenente copia della carriera all'Università dove intende proseguire gli studi.

8.2. Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede è tenuto al pagamento, per apertura pratica, dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**. L'istanza deve essere presentata tra l'**1 luglio** ed il **31 ottobre** consegnando alla Segreteria Studenti di competenza:
- *modulo di domanda in marca da bollo, come previsto dalla tabella dell'**allegato B***;

- copia della ricevuta di pagamento per l'apertura pratica;
- libretto universitario;
- autocertificazione dell'inesistenza di inadempienze economiche con l'Università degli Studi di Foggia e l'Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari;
- documentazione di avvenuto pagamento delle tasse e contributi relativo al saldo dell'ultimo anno accademico.

8.3. Qualora pervengano, solo se opportunamente motivate, richieste di trasferimento dall'**1 novembre** al **30 dicembre**, sarà dovuto il pagamento per la richiesta di trasferimento tardiva indicato nella tabella dell'**allegato A**. Solo per i Corsi di Laurea a numero programmato i termini indicati possono essere prorogati in riferimento al relativo Regolamento Didattico.

8.4. Qualora, nello stesso anno accademico, lo studente, trasferito senza aver compiuto alcun atto di carriera presso altro Ateneo, faccia richiesta di reinserimento presso l'Università degli Studi di Foggia, sarà reintegrato nella carriera precedente. La sua iscrizione dovrà essere perfezionata entro il **30 giugno**, attraverso il versamento dell'importo massimo dovuto per tasse e contributi, senza alcuna indennità di mora. Oltre tale data, è dovuta la corresponsione aggiuntiva dell'indennità progressiva di mora (art. 18).

8.5 Lo studente non può, se ha compiuto atti di carriera, ritornare presso l'Università degli Studi di Foggia nello stesso anno accademico, salvo giustificati gravi motivi, valutati dal Rettore.

Art. 9 – PASSAGGIO

9.1. La richiesta di passaggio di indirizzo, di Corso di Laurea all'interno della Struttura Didattica di appartenenza o verso altre Strutture Didattiche dell'Ateneo è da effettuarsi presso la Segreteria Studenti della Struttura Didattica di partenza. La richiesta è subordinata al pagamento della **I rata** ed alla presentazione della domanda mediante apposito modulo tra l'**1 luglio** ed il **31 ottobre**.

9.2. La scadenza del 31 ottobre ha validità generale. Fanno eccezione tutte le scadenze che, pur andando oltre tale data, sono previste dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea.

9.3. In caso di passaggio ad altro Corso di Laurea, la prosecuzione degli studi e la definizione delle modalità di iscrizione è determinata dalla competente Struttura Didattica e deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea in ragione del Regolamento Didattico del Corso stesso.

9.4. Anche dopo la delibera del Consiglio di Corso di Laurea, lo studente ha comunque la possibilità di rinunciare al passaggio. In tal caso la carriera rimarrà quella di partenza, per cui il foglio di congedo sarà restituito alla Segreteria Studenti di competenza.

9.5. Lo studente per ottenere il passaggio ad un Corso di Laurea per il quale è previsto il numero programmato è tenuto a sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere collocato utilmente in graduatoria.

9.6. Lo studente che intende chiedere il passaggio di indirizzo, di Corso di Laurea all'interno della Struttura Didattica di appartenenza o verso altre Strutture

Didattiche dell'Ateneo potrà compiere atti di carriera solo dopo aver ottenuto ed accettato il riconoscimento della carriera pregressa da parte dell'organo preposto.

Art. 10 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

10.1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e universitari, iscriversi a singoli insegnamenti (Corsi Singoli). E' possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti senza l'obbligo di iscrizione al Corso di Laurea che rilascia il titolo accademico, purché non si tratti di un Corso di Laurea a numero programmato. Può iscriversi ai Corsi Singoli anche lo studente proveniente da Università o Istituti superiori esteri presentando il libretto o altro documento dell'Università o Istituto di provenienza. L'iscrizione alle singole attività formative è stabilita dai competenti Consigli di Corso di Laurea, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale, culturale. Le Strutture Didattiche possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione ai Corsi Singoli.

10.2. Lo studente straniero comunitario ovunque residente e lo studente non comunitario regolarmente soggiornante in Italia che intende frequentare uno o più corsi singoli o "stage", può iscriversi presentando, nei termini previsti, il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato (l'art.39, comma 5, del D. Lgs. n. 268/1998).

10.3. I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage", possono iscriversi, nei termini annualmente stabiliti dal MIUR, presentando la domanda alla Rappresentanza Diplomatica italiana del loro Paese di provenienza, la quale provvederà a far pervenire alle istituzioni universitarie, nei predetti termini, l'opportuna documentazione. Gli esami dei corsi singoli o "stage", superati dagli studenti menzionati al presente comma, non possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali Corsi di Laurea.

10.4. La domanda di iscrizione per ogni Corso Singolo, con validità per il solo anno accademico di riferimento, deve essere presentata dall'**1 luglio** al **31 ottobre**, presso la Segreteria Studenti di competenza. La richiesta d'iscrizione ad ogni corso singolo deve essere presentata, in marca da bollo, come previsto dalla tabella dell'**allegato B**, allegando:

- *due fotografie identiche legalizzate (art.34 D.P.R. 445/2000) in formato tessera;*
- *copia di documento di riconoscimento in corso di validità;*
- *copia del pagamento della tassa di iscrizione, indicata nella tabella dell'**allegato A**.*

10.5. E' consentita la richiesta di iscrizione tardiva al corso singolo, in tal caso sarà dovuto l'importo maggiorato, come indicato nella tabella dell'**allegato A**.

10.6. Presso le Segreterie Studenti di competenza è conservata la documentazione della frequenza e dell'esito degli esami. L'iscritto a singoli insegnamenti, previa richiesta, ottiene la certificazione attestante la frequenza e/o l'acquisizione dei relativi crediti.

10.7. I crediti formativi acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive

successivamente ad un Corso di Laurea dell'Università, secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 11 – STUDENTE CHE SI ISCRIVE DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI (RICOGNIZIONE)

11.1. Lo studente, non decaduto e non rinunciatario, che si iscrive dopo un periodo di interruzione degli studi, ossia di mancato rinnovo dell'iscrizione, è tenuto al pagamento della corresponsione economica per i periodi di omesso pagamento.

11.2. Lo studente che abbia pagato le rate a saldo dell'ultimo anno accademico di sua iscrizione, tale da essere, per quell'anno accademico, in regola con l'iscrizione, per ciascun anno accademico in cui non abbia provveduto al pagamento dell'intero importo di tasse e contributi, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**.

11.3. Lo studente che non abbia perfezionato il pagamento delle rate a saldo dell'ultimo anno accademico di sua iscrizione e non abbia sostenuto esami, è tenuto al pagamento dell'importo forfettario indicato nella tabella dell'**allegato A**. Inoltre, per ciascun anno accademico in cui non abbia provveduto al pagamento dell'intero importo di tasse e contributi, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**.

11.4. La richiesta di ricognizione segue le modalità ed i tempi d'iscrizione indicati nel presente regolamento. Lo studente che presenta domanda di iscrizione con pagamento della tassa di ricognizione vedrà registrato il proprio stato di carriera in ragione degli anni accademici per i quali è stata richiesta la ricognizione.

Art. 12 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI: SOSPENSIONE

12.1. Lo studente iscritto ai vari Corsi di Laurea può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera a partire dall'anno accademico successivo a quello della richiesta e, comunque, entro e non oltre, il **31 gennaio** dell'anno accademico nel quale ricade la richiesta di sospensione, per i seguenti motivi:

- *per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;*
- *per la frequenza di scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali;*
- *per la frequenza del Conservatorio;*
- *per la frequenza di Master;*
- *per la frequenza di Scuole di Specializzazione;*
- *per la frequenza di dottorati di ricerca;*
- *per un periodo massimo di due anni dalla nascita di ciascun figlio;*
- *nel caso di infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.*

12.2. La sospensione seguirà la scadenza temporale dell'anno accademico. Pertanto, gli studenti potranno rimuovere il proprio status di sospeso a partire dall'anno accademico successivo a quello della richiesta di sospensione. Per tutto il periodo di sospensione non può essere compiuto alcun atto di carriera.

12.3. Lo studente che ha chiesto la sospensione della propria carriera non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione.

12.4. Lo studente che si trovi in una delle condizioni per le quali può chiedere la sospensione, nel caso in cui abbia provveduto al versamento della **I rata** di iscrizione, avrà, nell'anno accademico di ripresa degli studi, decurtata detta somma da quanto dovuto per tasse e contributi.

Art. 13 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RINUNCIA

13.1. La rinuncia agli studi è un atto formale ed irrevocabile con il quale lo studente interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l'Università e comporta la perdita dello status di studente. Lo studente che intenda rinunciare espressamente al proseguimento degli studi deve presentare dichiarazione redatta su apposito modulo, contenente i dati anagrafici ed accademici, firmata dinanzi all'incaricato della Segreteria Studenti di competenza. Nel caso in cui la documentazione pervenga a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di A/R, deve contenere firma autografa dello studente autenticata da un pubblico ufficiale. In nessun caso ha diritto al rimborso di tasse e contributi eventualmente già versati.

13.2. Lo studente rinunciatario ha la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di Laurea.

13.3. Lo studente rinunciatario, proveniente da qualsiasi altro Ateneo italiano, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera precedente, previo pagamento della tassa recupero crediti, il cui importo è riportato nella tabella dell'**allegato A**. Spetterà alle competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto, purché in regola con le tasse ed i contributi al momento della rinuncia, ovvero abbia pagato le rate di tasse e contributi riferite all'ultimo anno accademico.

13.4. Lo studente rinunciatario ha la facoltà di richiedere, presso la Segreteria Studenti di competenza, l'"Estratto Conto", documento attestante la sua situazione contributiva in ragione dei versamenti effettuati e dovuti, accertanti la regolarità dei pagamenti fino all'anno accademico nel quale ha presentato la rinuncia agli studi.

13.5. Lo studente rinunciatario dell'Università degli Studi di Foggia, che intenda iscriversi, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previo pagamento della tassa recupero crediti, il cui importo è riportato nella tabella dell'**allegato A**. Il riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti nell'anno accademico di rinuncia, è concesso allo studente che al momento della rinuncia risultava essere in regola con il pagamento di tasse e contributi. Pertanto, lo studente che richiede il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera accademica deve allegare all'iscrizione l'"Estratto Conto". Spetterà alle competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto.

Art. 14 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI: DECADENZA

14.1. Lo studente che, a partire dall'anno accademico successivo alla durata legale del corso di studio, per otto anni accademici consecutivi non abbia superato alcun esame o altra prova valutativa prevista dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea di appartenenza, anche se in regola con i pagamenti delle tasse universitarie, decade d'ufficio dallo status di studente iscritto.

14.2. Lo studente decaduto che intenda iscriversi nuovamente può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera precedente, previo pagamento della tassa recupero crediti, il cui importo è riportato nella tabella dell'**allegato A**. Spetterà alle competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente medesimo abbia superato i relativi esami di profitto, purché in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi al momento della decadenza.

14.3. Non è soggetto a decadenza lo studente che, avendo superato tutti gli esami di profitto, risulti in debito del solo esame finale di laurea.

ART. 15 - RICHIESTA DUPLICATO

15.1. L'Università degli Studi di Foggia, previo pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**, rilascia il duplicato del Libretto Universitario, della Student Card e delle Pergamene relative al conseguimento di titoli universitari. Il duplicato è rilasciato nei seguenti casi:

- *per furto, smarrimento o completa distruzione;*
- *per deterioramento.*

Le indicazioni sulle modalità e tempi sono contemplate nel **Manuale Operativo della Segreteria Studenti**.

ART.16 - ESAME DI LAUREA

16.1. E' ammesso, all'esame di laurea lo studente che ha terminato tutti gli esami di profitto, le prove di laboratorio, le idoneità, i seminari, gli stage e i tirocini, ovvero ha acquisito, nelle modalità previste dal Regolamento della Struttura Didattica di appartenenza, tutti i crediti formativi previsti dal proprio corso di laurea.

16.2. E' ammesso a sostenere l'esame di laurea, ad esclusione dei corsi di laurea afferenti alle Professioni Sanitarie, lo studente che:

- *è in regola con i pagamenti;*
- *presenta domanda di laurea con l'applicazione dell'imposta di bollo, come previsto dalla tabella dell'**allegato B**, entro il 10 del mese antecedenti al mese della sessione di laurea;*
- *effettua il versamento utile alla produzione della pergamena di Laurea, come indicato nella tabella dell'**allegato A**.*

16.3. E' ammesso a sostenere l'esame di laurea, dei corsi di laurea afferenti alle Professioni Sanitarie, lo studente che, oltre ad aver adempiuto a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, in ragione della contestuale abilitazione alla

professione, effettua il pagamento della tassa di abilitazione, indicato nella tabella dell'**allegato A**.

16.4. Nell'eventualità che il laureando decida di rinviare l'esame finale, è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Segreteria Studenti di competenza, informandosi anche sugli adempimenti necessari per laurearsi in una sessione successiva. L'eventuale rinnovo, da effettuarsi nei termini previsti dal comma 2 lettera b), se avviene nello stesso anno accademico, non comporta il pagamento dell'imposta di bollo.

16.5. In casi eccezionali è concessa la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal comma 2 lettera b), previo autorizzazione del referente della Struttura Didattica di appartenenza.

ART. 17 - IMPORTO E PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA

17.1. Lo studente partecipa al valore economico della sua istruzione universitaria versando, annualmente, un importo frazionato in **3** rate. La **I rata**, ad eccezione degli esonerati totali, è identica per tutti gli studenti e deve essere versata all'atto dell'iscrizione o immatricolazione; le restanti sono entrambe definite in ragione del merito e della condizione economica. Oltre alle tasse ed ai contributi, lo studente è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, come indicato nella tabella dell'**allegato B**, e della tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è fissato dalla Regione Puglia, come indicato nella tabella dell'**allegato A**.

17.2. Per il pagamento delle tasse e dei contributi è previsto il versamento di tre rate:

- *I rata, tra l'1 luglio ed il 31 ottobre, ossia all'atto dell'iscrizione o immatricolazione;*
- *II rata, tra l'1 ed il 31 marzo;*
- *III rata, tra l'1 ed il 30 giugno.*

17.3. La **I rata** è composta dalla tassa di ingresso, dall'imposta di bollo, dovuta per legge, e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, come indicato nella tabella dell'**allegato A**.

17.4. La **II** e la **III rata** avranno un uguale importo, pari alla metà dell'importo complessivo indicato nella tabella dell'**allegato A** e di seguito indicato con **IC**.

17.5. L'importo **IC** è determinato dalla somma dell'importo **IR** e dell'importo **IM**.

17.6. L'importo **IR**, indicato nella tabella dell'**allegato A**, è soggetto a riduzioni per condizione economica (art. 31).

17.7. L'importo **IM**, indicato nella tabella dell'**allegato A**, è soggetto a riduzioni per condizione di merito (art. 32).

17.8. Lo studente non in regola con il versamento dovuto per gli anni accademici precedenti a quello di iscrizione e/o in ritardo nei pagamenti per l'anno accademico in corso, al fine di procedere con l'iscrizione, dovrà regolarizzare la propria posizione contributiva.

17.9. Lo studente, che ha presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria dell'anno accademico in corso, non è tenuto a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo. Nell'eventualità che l'esame di laurea sia rinviato ad un appello successivo, e che, quindi, si collochi nel nuovo anno accademico, il laureando è tenuto al pagamento della **I rata**, entro il termine del **30 aprile**, ed al perfezionamento dell'iscrizione, **II e III rata**, anche in un'unica soluzione entro il **30 giugno**. Oltre tali date incorrerà nel pagamento aggiuntivo dell'indennità progressiva di mora (art. 18).

ART. 18 – INDENNITA' PROGRESSIVA DI MORA

18.1. Il ritardato versamento di ciascun pagamento, previsto in questo regolamento, comporta l'applicazione dell'indennità progressiva di mora.

18.2. A partire dal primo giorno di mancato pagamento ed entro il trentesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità di mora pari al **5%**.

18.3. A partire dal trentunesimo giorno di mancato pagamento ed entro il sessantesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità di mora pari al **10%**.

18.4. Oltre il sessantesimo giorno di mancato pagamento, all'importo dovuto è applicata l'indennità di mora pari al **15%**.

18.5. Lo studente che ha provveduto, oltre i termini previsti, alla presentazione di una specifica richiesta, è tenuto obbligatoriamente al pagamento aggiuntivo dell'indennità progressiva di mora, la cui attestazione dovrà essere esibita contestualmente alla presentazione tardiva della richiesta stessa.

18.6. Lo studente che ha provveduto, oltre i termini previsti, al pagamento delle rate di tasse e contributi e che, quindi, è incorso nel pagamento aggiuntivo dell'indennità progressiva di mora, dovrà perfezionare la propria posizione contributiva procedendo al pagamento dell'indennità prevista contestualmente al versamento della prima rata di iscrizione all'anno accademico successivo.

18.7. Il laureando è tenuto a sanare l'eventuale posizione debitoria, scaturita dal ritardato pagamento di tasse e contributi, alla scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di laurea. A tale importo dovrà essere aggiunto il pagamento della prevista indennità progressiva di mora.

18.8. Esclusivamente nei casi in cui il ritardo sia imputabile all'Amministrazione non è dovuta l'indennità progressiva di mora.

ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

19.1. Lo studente potrà effettuare tutti i versamenti previsti da questo regolamento scegliendo tra le modalità indicate nel **Manuale Operativo della Segreteria Studenti**.

19.2. Non sono ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle disposte dall'Ateneo, in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione nel sistema informatico. Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto.

ART. 20 – RIVALUTAZIONE MONETARIA, RIMBORSI E PAGAMENTI ERRATI

20.1. L'Università degli studi di Foggia rivaluta, in ogni anno accademico, tutti gli importi indicati nel presente regolamento sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il giorno ed il mese di riferimento per la rivalutazione, per ogni anno accademico, sono rispettivamente il giorno **31** del mese di **marzo**, antecedente all'anno accademico stesso. Il coefficiente di rivalutazione è indicato nella tabella dell'**allegato A**.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il **31 maggio**, è tenuto ad approvare gli importi rivalutati e/o variati, riportando le modifiche nella tabella dell'allegato A.

20.3. L'**allegato B**, riferito all'imposta di bollo per atti e documenti, è soggetto alle modifiche apportate dalle Autorità competenti, in ragione delle quali potrà subire variazioni.

20.4. Lo studente, se nelle condizioni di effettuare richiesta di rimborso per tasse e contributi, può accedere a tale richiesta mediante la presentazione dell'apposito modulo, nel quale potrà scegliere l'opzione rimessa diretta o l'opzione conguaglio. Al modulo preposto devono essere allegate le ricevute originali dell'avvenuto pagamento. In assenza di queste, lo studente non potrà accedere al rimborso. Per quanto concerne la tipologia degli avvenuti pagamenti, in riferimento ai quali lo studente può chiedere rimborso, e le modalità di richiesta si rimanda al **Manuale Operativo della Segreteria Studenti**.

20.5. La richiesta di conguaglio, opportunamente accertata, avrà la sola funzione di riconoscere un credito economico allo studente che né potrà disporre per i successivi pagamenti o iscrizioni. Nell'eventualità che, alla data della laurea, lo studente disponga di un credito economico, avrà d'ufficio rimborsa detta somma mediante rimessa diretta.

20.6. Lo studente ha facoltà di effettuare richiesta di rimborso, per tasse e contributi, unicamente per i pagamenti effettuati per l'anno accademico in corso.

20.7. Un versamento di tasse e contributi, effettuato dallo studente e non espressamente richiesto dall'Università degli Studi di Foggia, così come la quota eccedente di un pagamento effettuato erroneamente, con importo superiore al dovuto, possono essere restituiti solo previa richiesta scritta dell'interessato.

ART. 21 - ESONERO TOTALE DI TASSE E CONTRIBUTI

21.1. In riferimento al D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari) che regola l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, l'Università degli Studi di Foggia esonera totalmente dalla tassa d'ingresso e dai contributi universitari, per tutti i Corsi di Laurea definiti nell'art. 3 del sopra citato D.P.C.M., le categorie di seguito elencate:
- *portatori di handicap, con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (art. 22);*

- studenti beneficiari delle borse di studio A.Di.S.U. (art. 23);
- studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio di cui al punto precedente, che, per carenza di risorse, non abbiano potuto beneficiarne (art. 23);
- studenti beneficiari dei prestiti d'onore (iniziative A.Di.S.U.-Università);
- studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo Italiano (art. 24);
- studenti stranieri, cittadini di Stati extracomunitari, provenienti da Paesi in via di sviluppo (art. 24);
- studenti laureati nella durata legale del corso (art. 25);
- studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità (art. 26).

ART. 22 – STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%

22.1. Lo studente disabile, con invalidità accertata e documentata pari o superiore al 66%, che si iscrive ai Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale, Scuole di Specializzazione, Master o Corsi di perfezionamento, ha diritto all'esonero totale della tassa d'ingresso e dei contributi universitari, ma è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, come riportato nella tabella dell'**allegato A**.

22.2. Per ogni anno accademico, lo studente disabile deve provvedere ad iscriversi nei termini, presentando domanda di esonero totale, allegando copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità e, comunque, copia del certificato da cui risulti il grado di invalidità.

ART. 23 – VINCITORE E IDONEO DI BENEFICI A.Di.S.U.

23.1. L'Università degli Studi di Foggia esonera totalmente dalla tassa d'ingresso e dai contributi universitari, per tutti i Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale, di Specializzazione presso le proprie Scuole, di Dottorato di ricerca, lo studente beneficiario delle borse di studio erogate dall'A.Di.S.U., nonché quello idoneo al conseguimento delle stesse che, solo per scarsità di risorse, non è risultato vincitore. Lo studente che ha fatto domanda per i benefici A.Di.S.U. deve provvedere all'iscrizione nei termini, effettuando il versamento della **I rata**, come riportato nella tabella dell'**allegato A**. Lo studente, ai fini dell'ottenimento di una borsa erogata dall'A.Di.S.U., è obbligato ad attenersi alle scadenze e alle modalità stabilite dall'agenzia stessa.

23.2. Lo studente, in caso di revoca della borsa di studio dall'A.Di.S.U., deve regolarizzare la propria posizione contributiva, nei termini e nelle modalità comuni, pagando le tasse di iscrizione per l'anno accademico a cui si riferisce la revoca. I pagamenti possono essere ridotti secondo i criteri autonomamente definiti dall'Ateneo, purché l'eventuale domanda in tal senso sia stata effettuata nei modi e nei termini previsti.

ART. 24 – STUDENTE STRANIERO BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO O CITTADINO DI STATO EXTRACOMUNITARIO, PROVENIENTE DA PAESE IN VIA DI SVILUPPO

24.1. L'Università degli Studi di Foggia, per l'anno accademico di riferimento, esonera totalmente dal pagamento della tassa d'ingresso e dei contributi universitari lo studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Lo studente che ha fatto domanda per la borsa di studio deve provvedere, entro i termini previsti, all'iscrizione, effettuando il versamento della **I rata**, come riportato nella tabella dell'**allegato A**.

24.2. Lo studente, non beneficiario del rinnovo della borsa di studio, dovrà regolarizzare la propria posizione contributiva nei termini e nelle modalità comuni.

24.3. Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese in via di sviluppo, se iscritto nei termini previsti, è esonerato totalmente dal pagamento della tassa d'ingresso e dei contributi universitari, previa presentazione, della domanda di esonero totale su apposito modulo, allegando il versamento della sola imposta di bollo, come riportato nella tabella dell'**allegato A**, e copia della documentazione rilasciata dalle Autorità Consolari Italiane, accertante la condizione di disagio economico.

24.4. Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese non compreso nel punto precedente, è equiparato ai cittadini italiani; pertanto, dovrà attenersi alle modalità comuni di pagamento.

ART. 25 – LAUREATO NELLA DURATA LEGALE DEL CORSO

25.1. Lo studente, che consegue una Laurea di primo livello o Magistrale o a ciclo unico, entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze, a condizione di essere stato ammesso all'esame finale di laurea con una votazione media degli esami di profitto non inferiore a **28/30** (ventotto/trentesimi), beneficia dell'esonero dalle tasse e contributi previsti per l'ultimo anno accademico, fatta eccezione per la **I rata**. Lo studente può usufruire due volte soltanto di tale beneficio.

ART. 26 – FIGLIO DI BENEFICIARIO DI PENSIONE DI INABILITÀ

26.1. Lo studente facente parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità è esonerato dal pagamento di tasse e contributi universitari, fatta eccezione per la **I rata**, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 30, L. 30 marzo 1971, n. 118. L'agevolazione è accordata agli iscritti, limitatamente alla prima Laurea, prima Specializzazione (corso principale tenuto presso una Scuola di Specializzazione), primo Master, ecc.. Sono a carico degli studenti le eventuali tasse speciali previste per il recupero della decadenza o per la ricongiunzione della carriera.

26.2. L'interessato, dopo aver accertato, presso la Segreteria Studenti di competenza, di essere nella condizione di beneficiare dell'agevolazione indicata nel comma 1, deve provvedere all'iscrizione, nei termini, effettuando il versamento della **I rata**, allegando lo stato di famiglia, copia del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore, la documentazione rilasciata dall'Ente pensionistico e la dichiarazione dei redditi

relativa all'anno solare antecedente a quello di iscrizione, attestanti che il medesimo genitore è beneficiario della sola pensione di inabilità.

ART. 27 – ESONERO PARZIALE DI TASSE E CONTRIBUTI

27.1. In riferimento al D.P.C.M. 9 aprile 2001, che regola l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le Università esonerano parzialmente dal pagamento della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari, per tutti i Corsi definiti nell'art. 3 del sopra citato D.P.C.M., le categorie di studenti di seguito elencate:

- *portatori di handicap, con una invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65% (art. 28);*
- *studenti a tempo parziale (art. 29).*

27.2. Le categorie di studenti sopra elencate, ai fini della contribuzione, potranno usufruire di una sola modalità di beneficio.

ART. 28 – STUDENTE DISABILE, CON INVALIDITA' COMPRESA TRA IL 45% E IL 65%

28.1. Lo studente disabile, con invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscrive a tempo pieno ai Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale, Scuole di Specializzazione, Master o Corsi di perfezionamento ha diritto alla riduzione del **50%** delle tasse e contributi, fatta eccezione per la **I rata**, anche in aggiunta ai normali esoneri connessi al merito e al reddito.

28.2. L'agevolazione del comma 1 è accordata limitatamente alla prima Laurea, prima Specializzazione (corso principale, biennale o triennale, tenuto presso una Scuola di Specializzazione), primo Master, ecc.

28.3. Lo studente disabile deve provvedere ad iscriversi nei termini, effettuando il versamento della **I rata**, previa consegna, presso la Segreteria Studenti di competenza, della certificazione attestante il grado di invalidità, per la quale è richiesto il beneficio.

ART. 29 – STUDENTE A TEMPO PARZIALE

29.1. Lo studente a tempo parziale ha diritto alla riduzione del **30%** per tasse e contributi, fatta eccezione per la **I rata**. Le agevolazioni sono accordate limitatamente alla prima laurea, prima specializzazione (corso principale, biennale o triennale, tenuto presso una Scuola di Specializzazione), primo master, ecc.

29.2. Lo studente a tempo parziale deve provvedere ad iscriversi nei termini, effettuando il versamento della **I rata**. L'iscrizione deve essere accompagnata dalla documentazione attestante le ragioni della richiesta di studente a tempo parziale.

29.3. Lo studente a tempo parziale che, rispetto al numero di crediti formativi, definiti nell'articolo 1, comma 1/b, ne ha acquisiti di supplementari, in riferimento

all'unico esame che può implicare il superamento di tale limite stabilito, è tenuto al pagamento, per ogni credito formativo aggiuntivo acquisito, dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**. Il mancato pagamento dei crediti formativi aggiuntivi comporterà l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

29.4. Eventuali crediti formativi acquisiti, in aggiunta a quelli ottenuti mediante il superamento dell'unico esame che concorre a raggiungere o superare il limite stabilito, saranno annullati d'ufficio.

ART. 30 – RIDUZIONI TASSE

30.1. In applicazione del D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari), del D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) come modificato dal D. Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000, del D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche e del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Università degli Studi di Foggia riconosce alcune facilitazioni allo studente in possesso di particolari requisiti di merito e/o che versi in particolari condizioni economiche.

30.2. Non potrà beneficiare delle riduzioni delle tasse e dei contributi, per condizioni di merito e/o per condizioni economiche, lo studente che negli anni precedenti sia incorso in provvedimenti di revoca dell'esonero, dovuti a dichiarazioni mendaci, raggiri o dolo.

30.3. Le facilitazioni per condizione economica e di merito non riguardano lo studente iscritto ai corsi attivati presso le Scuole di Specializzazione, a Master di I o II livello, a Corsi di perfezionamento e formazione, a Corsi di attività didattiche aggiuntive per il sostegno all'handicap, a Corsi speciali abilitanti ex art. 2, L. 143/2004 (fatta eccezione per gli studenti disabili).

ART. 31 – CONDIZIONE ECONOMICA

31.1. In riferimento alle diverse condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza dello studente sono previsti diversi livelli di contribuzione. Lo studente che si iscrive entro il **31 ottobre** potrà ottenere una riduzione dell'importo **IR** (vedi art. 17.6) per le condizioni economiche fino all'azzeramento dello stesso.

31.2. Lo studente, per beneficiare della riduzione per condizione economica, deve essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a **€ 29.000,00**. La mancata presentazione del modello ISEE entro i termini prestabiliti comporta l'applicazione dell'importo massimo dei contributi.

31.3. Lo studente che presenterà una dichiarazione ISEE inferiore a **€ 9.000,00** non è tenuto al pagamento di alcuna contribuzione legata alla condizione economica.

31.4. L'istanza di riduzione per condizione economica deve essere compilata contestualmente alla domanda di immatricolazione o di iscrizione o, comunque, entro il termine del 31 dicembre. L'eventuale presentazione tardiva del Mod. I.S.E.E. sarà ammessa previo pagamento di una indennità fissata nella misura di €

50,00 (cinquanta). L'istanza di riduzione per condizione economica, se pervenuta mediante spedizione postale, sarà presa in considerazione in ragione della data del timbro postale.

31.5. All'istanza di riduzione per condizione economica devono essere allegati:

- *copia della ricevuta del pagamento della I rata;*
- *copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e attestazione definitiva ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferite ai redditi e patrimoni del nucleo familiare dello studente, relativi all'anno precedente a quello di iscrizione.*

31.6. Qualora lo studente, ai fini della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), risulti unico componente del nucleo familiare convenzionale, sarà definito "Studente Indipendente", purché posseda, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti due condizioni:

- *residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo componente, da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda;*
- *redditi di lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, non inferiori a € **6.500,00**, da almeno due anni.*

Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 6.500,00 sarà considerato al pari dello "Studente Indipendente".

31.7. Lo studente che, entro il 31 ottobre, si iscrive presentando richiesta di riduzione di tasse e contributi per condizione economica, pagherà in ragione dell'intero importo **IR**, un "Contributo ridotto per condizione economica" proporzionale al valore di ISEE posseduto, secondo la seguente formula:

$$\text{€ [IR/(€ 29.000,00 - € 9.000,00)] * (€ ISEE dichiarato - € 9.000,00)}$$

31.8. Le condizioni economiche possono essere fatte valere insieme ai requisiti di merito.

ART. 32 – CONDIZIONI DI MERITO

32.1. In riferimento alle diverse condizioni di merito dello studente, sono previsti diversi livelli di contribuzione. Lo studente, che si iscrive entro il **31 ottobre**, potrà ottenere una riduzione dell'importo **IM** (vedi art. 17.7) per le condizioni di merito, fino all'azzeramento dello stesso, così come specificato nei commi seguenti.

32.2. La riduzione per condizione di merito si applica d'ufficio e non richiede documentazione.

32.3. Lo studente immatricolato che si iscrive al primo anno di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico, avendo conseguito il diploma di maturità con la votazione pari o superiore a **85/100**, ottiene una riduzione dell'importo **IM** dipendente dal voto di maturità. Nei casi in cui il voto di maturità sia espresso in sessantesimi, lo stesso dovrà essere trasformato in centesimi.

L'importo dovuto per condizione di merito è calcolato secondo la seguente formula:

Importo dovuto per Condizione di Merito

$$\{1 - [(\text{Voto di maturità} - 84)/16]\} * \text{€ IM}$$

La riduzione per condizione di merito non è applicata ai voti di maturità inferiori a **51/60** e **85/100**.

32.4. Lo studente iscritto dal II anno in corso fino al I anno fuori corso dell'ultimo anno accademico (senza pregressa iscrizione fuori corso o ripetenze, ovvero che anche in caso di passaggio di Corso di Laurea e/o trasferimento di Ateneo, non ha iscrizione oltre il I anno fuori corso nel corso di provenienza), ai fini della riduzione delle tasse e dei contributi per effetto della condizione di merito deve aver acquisito, contemporaneamente, entro il **30 settembre** dell'anno solare di iscrizione:

a) il **50%** dei C.F.U. previsti dal piano di studi, per gli anni di corso precedenti quello di iscrizione;

b) la votazione media di **26/30**; nel conteggio sono escluse eventuali prove scritte, di conoscenza o di idoneità, corsi di eccellenza e seminari.

L'importo dovuto per condizione di merito è calcolato secondo la seguente formula:

Importo dovuto per Condizione di Merito

$$\{1 + [-0,6 * [100 / (100 - 49)] * [(cfa/cfp) - (49/100)] + [-0,4 * [(m.v. - 26) / 4]]\} * \text{€ IM}$$

dove:

c.f.p. ≥ *c.f.a.*

c.f.a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, acquisiti entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione.

c.f.p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari previsti dal piano di studi, per gli anni di corso precedenti quello di iscrizione.

m.v. = media ponderata dei voti degli esami superati entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione.

Pertanto, la valutazione della condizione di merito è operata sul numero dei crediti acquisiti e sulla media ponderata. Essa si ottiene moltiplicando il singolo voto riportato per il numero dei crediti acquisiti, sommando poi i risultati di ogni singola moltiplicazione e dividendo il risultato per la somma totale dei crediti acquisiti.

32.5. Lo studente iscritto oltre il I anno fuori corso è tenuto al versamento dell'intero importo di **IM**.

32.6. Lo studente immatricolato, iscritto al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale non a ciclo unico, avendo conseguito il diploma di laurea di primo livello con la votazione pari o superiore a **95/110**, ottiene una riduzione dell'importo **IM** dipendente dal voto di laurea. L'importo dovuto per tale condizione di merito è calcolato secondo la seguente formula:

Importo dovuto per Condizione di Merito

$$\{1 - [(\text{Voto di laurea} - 94)/16]\} * \text{€ IM}$$

La riduzione per condizione di merito non è applicata ai voti di laurea inferiori a **95/110**.

32.7. Lo studente che si iscrive al secondo anno di un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale usufruisce della riduzione per condizione di merito, come previsto per i corsi di primo livello strutturati sul sistema dei crediti (art.32 comma 4).

32.8. Lo studente che chiede di essere immatricolato ad un Corso di Laurea con la modalità di abbreviazione di corso, per l'anno accademico di iscrizione, non usufruisce della riduzione per condizione di merito e non può chiedere l'iscrizione a tempo parziale.

32.9. Lo studente già laureato, che si immatricola ad un nuovo Corso di Laurea dello stesso livello o di livello inferiore, non usufruisce della riduzione per condizione di merito.

32.10. Le facilitazioni per condizione di merito, per il solo primo anno accademico di riferimento, non riguardano lo studente che abbia fatto pervenire domanda di trasferimento in entrata (art. 7), di passaggio di indirizzo, di Corso di Laurea all'interno della stessa Struttura Didattica o verso altre Strutture Didattiche dell'Ateneo (art. 9), oltre il termine del **31 ottobre**.

32.11. Le facilitazioni per condizione di merito, per il solo primo anno accademico di riferimento, non riguardano lo studente già rinunciatario (art. 13) o decaduto (art. 14).

32.12. Le facilitazioni per condizione di merito, per il solo primo anno accademico di riferimento, non riguardano lo studente già trasferito ad altra sede che, senza aver compiuto alcun atto di carriera presso altro Ateneo, faccia richiesta di reinserimento presso l'Università degli Studi di Foggia (art. 8 commi 4 e 5).

32.13. I requisiti di merito possono essere fatti valere insieme o separatamente alle condizioni economiche.

Art. 33 – ESONERI E RIDUZIONI SPECIALI

33.1. Lo studente, iscritto a tempo pieno o parziale, che abbia in un dato anno accademico un componente appartenente al medesimo nucleo familiare, contemporaneamente iscritto presso l'Università degli Studi di Foggia, usufruisce di una riduzione individuale del **10%**, fatta eccezione della **I rata**, dell'importo complessivo di tasse e contributi dovuti per tale anno accademico.

33.2. Lo studente iscritto a tempo pieno o parziale, che abbia in un dato anno accademico almeno altri due componenti appartenenti al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia, usufruisce di una riduzione individuale del **20%**, fatta eccezione della **I rata**, dell'importo complessivo di tasse e contributi dovuti per tale anno accademico.

33.3. Lo studente che intende chiedere la riduzione dovuta per la contemporanea iscrizione all'Università degli Studi di Foggia di più componenti del proprio nucleo familiare deve provvedere ad iscriversi nei termini, effettuando il versamento della I rata e presentando la documentazione attestante la condizione richiesta per ottenere la riduzione speciale prevista dai commi 1 e 2.

Art. 34 – ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

34.1. Per iscriversi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale o della Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

34.2. L'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca avviene mediante concorso per esami.

34.3. Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso al Corso di Dottorato è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**, non rimborsabili né cumulabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi.

34.4. Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei Corsi di Dottorato vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria relativa al concorso di ammissione. In caso di parità di merito, ha priorità ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, il candidato con dichiarazione ISEE più bassa. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a **€ 10.000,00**. Il suddetto requisito deve essere posseduto per l'intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito venga meno nel passaggio da un anno di corso al successivo, il dottorando non è tenuto alla restituzione della borsa di studio già percepita. Qualora, invece, il predetto requisito venga meno nel corso dello stesso anno accademico, il dottorando è tenuto a restituire i ratei già percepiti per quel relativo anno.

34.5. Ai fini dell'immatricolazione, i candidati ammessi ai Corsi di Dottorato dovranno presentare o far pervenire alla Struttura competente, pena la decadenza, entro il termine previsto, la documentazione indicata nel bando di ammissione.

34.6. Il contributo massimo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, è pari all'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**.

L'importo dovuto è suddiviso in due soluzioni:

- **I rata**, uguale per tutti, dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare **al momento dell'iscrizione**;

- **II rata**, diversa per condizione economica, da versare entro il **31 luglio**.

34.7. Il dottorando che presenterà una dichiarazione ISEE inferiore a **€ 10.000,00** non è tenuto al pagamento della **II rata**.

34.8. Il dottorando, non beneficia della riduzione della **II rata**, per condizione economica, se in possesso di un ISEE, superiore a **€ 27.000,00**; in questo caso, pagherà l'intero importo indicato nella tabella dell'**allegato A**.

34.9. Il dottorando che presenterà una dichiarazione ISEE compresa tra **€ 10.000,00** e **€ 27.000,00** è tenuto al pagamento della **II rata**, nella misura indicata nella tabella dell'**allegato A**.

34.10. Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per la frequenza dei corsi, ma non dall'imposta di bollo, i dottorandi titolari di borse di studio e i dottorandi portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%. I dottorandi portatori di handicap, con invalidità compresa tra il 45% e il 65% hanno diritto ad una riduzione dell'importo delle tasse e dei contributi del 50%.

34.11. I dati relativi ai redditi dichiarati (attestazione ISEE) possono essere modificati presso i CAF entro il mese di febbraio successivo al termine di iscrizione. Non possono essere modificati i dati relativi ai redditi dichiarati in anni accademici precedenti quello di iscrizione.

34.12. I dottorandi ammessi all'anno successivo dovranno formalizzare l'iscrizione entro il **30 novembre**.

34.13. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia, con interruzione dell'erogazione della relativa borsa di studio; è inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi. Il dottorando che intenda chiedere la sospensione degli obblighi di frequenza deve presentare o far pervenire alla Struttura competente apposita domanda, corredata dal parere favorevole del Collegio dei docenti nonché da idonea documentazione giustificativa. La sospensione degli obblighi di frequenza è concessa con Decreto Rettorale.

34.14. Entro il **30 novembre** immediatamente successivo alla conclusione del corso di dottorato, il dottorando ammesso all'esame finale deve presentare apposita domanda in marca da bollo, come previsto nella tabella dell'**allegato B**, allegando l'attestazione del versamento ai fini del rilascio della pergamena del titolo originale di Dottore di Ricerca, il cui importo è indicato nella tabella dell'**allegato A**. Il Rettore al superamento dell'esame finale conferisce il titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 35 – ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

35.1. Per iscriversi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto delle norme e delle direttive dell'art. 6 – comma 4 del D.M. 270/04, secondo i requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 36 – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA

36.1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene mediante concorso per titoli ed esami. E' ammesso alla Scuola di Specializzazione il candidato che, in relazione al numero di posti disponibili, è collocato in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Il laureato in Medicina e Chirurgia immatricolato alla Scuola di Specializzazione, se non abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, ha l'obbligo di superare l'Esame di Stato entro la data stabilita dal MIUR per l'inizio delle attività didattiche.

36.2. Il candidato, per partecipare al concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**.

36.3. Il candidato risultato vincitore del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area medica è tenuto, al fine dell'immatricolazione, al pagamento dell'importo dovuto, da versare in due soluzioni:

- ***I rata*** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare **al momento dell'immatricolazione;**
- ***II rata*** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare entro il **30 giugno.**

36.4. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione dell'area medica, che ha superato l'esame di passaggio all'anno successivo, è tenuto all'iscrizione ed al pagamento dell'importo dovuto, da versare in due soluzioni:

- **I rata** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare dal **1 al 30 novembre**;

- **II rata** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare entro il **30 giugno**.

36.5. Gli specializzandi, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono essere iscritti all'anno di corso successivo.

36.6. Il titolo di Specialista viene conferito in seguito al superamento dell'esame finale.

36.7. Per il ritiro del Diploma di Specializzazione è necessario effettuare il versamento indicato nella tabella dell'**allegato A**. Per le modalità ed i tempi si rimanda al **Manuale Operativo dell'Alta Formazione**.

Art. 37 – TRASFERIMENTO SPECIALIZZANDO

37.1. Lo specializzando, per ottenere il trasferimento ad altra Università deve presentare entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale dell'anno accademico di riferimento, alla Struttura di competenza, la documentazione indicata nel Manuale Operativo dell'Alta Formazione.

37.2. Dopo il predetto termine il trasferimento può essere concesso, se avvalorato da gravi e giustificati motivi, con autorizzazione del Rettore. Lo specializzando iscritto ad altra Università, per ottenere il trasferimento presso l'Università degli Studi di Foggia deve presentare entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale dell'anno accademico di riferimento, alla Struttura competente, la documentazione indicata nel **Manuale Operativo dell'Alta Formazione**.

37.3. Essendo previsto per le Scuole di Specializzazione il numero programmato, lo specializzando proveniente da altra sede, può trasferirsi solo se vi siano posti disponibili presso la Scuola ove intende trasferirsi e previa concessione del nulla osta del Consiglio della Scuola stessa.

Art. 38 – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

38.1. Il candidato, per partecipare al concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**.

38.2. Il candidato risultato idoneo al concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è tenuto, ai fini dell'immatricolazione e della frequenza al primo anno di corso, al pagamento dell'importo dovuto, da versare in due soluzioni:

- **I rata** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare all'**atto dell'immatricolazione**;

- **II rata** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare entro il **30 giugno**.

38.3. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, è tenuto, ai fini dell'iscrizione all'anno accademico successivo al primo, al pagamento dell'importo dovuto, da versare in due soluzioni:

- **I rata** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare dal **1 al 30 settembre**;

- **II rata** dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A** da versare entro il **30 giugno**.

38.4. Lo specializzando, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non può essere iscritto all'anno di corso successivo.

38.5. Lo specializzando regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato.

38.6. Lo specializzando, contemporaneamente alla domanda per l'ammissione all'esame finale, è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'**allegato A**. Per le modalità ed i tempi si rimanda al **Manuale Operativo dell'Alta Formazione**.

Art. 39 – ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI

39.1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni viene conferita in seguito al superamento dell'Esame di Stato a cui è ammesso il candidato in possesso del prestabilito titolo accademico e che abbia svolto, ove previsto, il tirocinio.

39.2. Ogni anno con Ordinanze ministeriali sono indette la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni.

39.3. L'Università degli Studi di Foggia è sede di Esami di Stato relativamente alle professioni di:

- *medico chirurgo*;

- *dottore commercialista*;

- *esperto contabile*;

- *tecnologo alimentare*;

- *dottore agronomo e dottore forestale*;

- *agronomo e forestale junior*.

39.4. Il candidato che intende sostenere presso l'Università degli Studi di Foggia gli Esami di Stato deve presentare domanda di ammissione secondo le modalità ed i tempi previsti dal relativo bando. Alla domanda di ammissione, ai fini del rilascio del Diploma di Abilitazione, occorre presentare domanda in marca da bollo indirizzata al Magnifico Rettore su apposito modulo predisposto, allegando i versamenti indicati nella tabella dell'**allegato A**.

39.5. Il candidato che ha chiesto di partecipare alla I sessione d'esame, e che non ha partecipato alla prova, può partecipare alla II sessione presentando nuova domanda, avvalendosi della precedente documentazione e delle tasse già versate.

Art. 40 - ISCRIZIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO

40.1. Per iscriversi ad un Master universitario l'interessato deve essere in possesso del titolo accademico previsto dal relativo bando, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

40.2. L'importo delle tasse per l'iscrizione e la frequenza dei Master è definito nel bando di ammissione.

ART. 41 – ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE

41.1. I richiedenti la riduzione o l'esonero per merito e/o per reddito sono sottoposti a controlli a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000. Per gli accertamenti del caso è facoltà della Struttura competente rivolgersi alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti e/o allo studente per le opportune indagini.

41.2. Di norma gli accertamenti sono effettuati, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9.4.2001, su un campione non inferiore al 20% degli idonei ad ottenere i benefici.

41.3. In via straordinaria gli accertamenti potranno essere effettuati a seguito di specifiche segnalazioni da parte di organi di polizia tributaria o altri pubblici ufficiali.

41.4. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, è soggetto alla tassazione normale senza alcuna riduzione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 42 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

42.1. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Università degli Studi di Foggia tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice della privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti.

42.2. I dati personali richiesti ed acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e prodotti dall'Università degli Studi di Foggia saranno raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati autorizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. In particolare, per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti e dei relativi adempimenti, tale conferimento di dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo.

42.3. I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio: Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, A.Di.S.U., Ministero delle Finanze) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e o di borse di studio o che promuovono studi, ricerche e

progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.

42.4. I dati personali saranno inoltre comunicati dall'Università degli Studi di Foggia, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni per iniziative di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.

42.5. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di rapporti statistici. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al comma precedente, è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento Servizi agli Studenti. Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti dell'Università i diritti previsti all'art. 7 del medesimo provvedimento.

42.6. L'informativa da rendere agli studenti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.



ALLEGATO A

IMPORTO TASSE E CONTRIBUTI PER L'A.A. 2011/2012

Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2011

ARTICOLO.COMMA. DESCRIZIONE	CAUSALE	IMPORTO
3.7. IMMATRICOLAZIONE: MODALITA'	Prova selettiva in __ (specificare il corso di laurea)	€ 50,00
6.4. EQUIPOLLENZA	Richiesta di equipollenza	€ 104,00
8.2. TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE	Apertura pratica	€ 102,55
8.3. TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE	Apertura pratica tardiva	€ 117,95
10.4. CORSI SINGOLI	Iscrizione corso singolo	€ 156,00
10.5. CORSI SINGOLI	Iscrizione tardiva corso singolo	€ 171,60
11.2. RICOGNIZIONE	Tassa di ricognizione	€ 78,00
11.3. RICOGNIZIONE	Tassa forfettaria di ricognizione	€ 205,10
	Tassa di ricognizione	€ 78,00
13.3. RINUNCIA	Tassa recupero crediti	€ 104,00
13.5. RINUNCIA	Tassa recupero crediti	€ 104,00
14.2. DECANDENZA	Tassa recupero crediti	€ 104,00
15.1. RICHIESTA DUPLICATO	Richiesta duplicato libretto universitario	€ 15,60
15.1. RICHIESTA DUPLICATO	Richiesta duplicato student card	€ 15,60
15.1. RICHIESTA DUPLICATO	Richiesta duplicato diploma di laurea	€ 31,20
16.2. ESAME DI LAUREA	Pergamena di laurea	€ 31,20
16.3. ESAME DI LAUREA	Tassa abilitazione e pergamena di laurea	€ 131,20
17.1. IMPORTO E PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA	Tassa regionale A.Di.S.U.	€ 77,47
17.3. IMPORTO E PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA	I rata	€ 196,10
17.4. IMPORTO E PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA	II rata e III rata (IC)	€ 918,00
17.6. IMPORTO E PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA	Importo per reddito (IR)	€ 468,00
17.7. IMPORTO E PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA	Importo per merito (IM)	€ 450,00
20.1. RIVALUTAZIONE MONETARIA, RIMBORSI E PAGAMENTI ERRATI	Coefficiente di rivalutazione	1,02550
22.1. STUDENTE DISABILE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%	I rata	€ 14,62
23.1. VINCITORE E IDONEO DI BENEFICI A.Di.S.U.	I rata	€ 196,10
24.1. STUDENTE STRANIERO BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO	I rata	€ 196,10
24.3.O DI STATO EXTRACOMUNITARIO, PROVENIENTE DA PAESE IN VIA DI SVILUPPO	I rata	€ 14,62
29.3. STUDENTE A TEMPO PARZIALE	Credito formativo aggiuntivo	€ 10,40
34.3. ISCRITTO AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA	Prova selettiva in __ (specificare il dottorato)	€ 50,00

34.6. ISCRITTO AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA	Contributo massimo	655,20
	I rata	€ 280,80
34.8. ISCRITTO AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA	II rata (ISEE > 27.000,00)	€ 374,40
34.9. ISCRITTO AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA	II rata (10.000,00 ≤ ISEE ≤ 18.000,00)	€ 166,40
	II rata (18.000,01 ≤ ISEE ≤ 27.000,00)	€ 270,40
34.14. ISCRITTO AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA	Pergamena di dottorato	€ 31,20
36.2. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	Prova selettiva in __ (specificare la specializzazione)	€ 50,00
36.3. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	I rata	€ 364,00
	II rata	€ 468,00
36.4. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	I rata	€ 364,00
	II rata	€ 468,00
36.7. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA	Pergamena di specializzazione area medica	€ 31,20
38.1. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	Prova selettiva per le professioni legali	€ 50,00
38.2. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	I rata	€ 676,00
	II rata	€ 676,00
38.3. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	I rata	€ 676,00
	II rata	€ 676,00
38.6. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI	Pergamena di specializzazione area legale	€ 31,20
39.4. ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI	Tassa d'iscrizione	€ 208,00
	Tassa definita nel bando di concorso	Bando



ALLEGATO B

IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI

In ragione della Circolare n° 29/E emanata dall' Agenzia delle Entrate in data 1 giugno 2005, si elencano le tipologie di atti e documenti diretti o rilasciati dalle Università, ai fini dell'imposta di bollo (per ogni foglio)*:

Domanda di Laurea	€ 14,62
Diploma di Laurea	€ 14,62
Diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale	€ 14,62
Duplicati dei diplomi di laurea e di abilitazione	€ 14,62
Certificato di iscrizione ai corsi universitari	€ 14,62
Certificato di carriera scolastica	€ 14,62
Certificato di laurea	€ 14,62
Diploma supplement	NO
Certificato di riscatto	€ 14,62
Certif. sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla profes.ne di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale	€ 14,62
Domanda di immatricolazione e di iscrizione	€ 14,62
Domanda di ricognizione della qualità di studente	€ 14,62
Domanda di congedo per altre università	€ 14,62
Domanda di rinuncia agli studi	€ 14,62
Domanda di duplicato del libretto universitario	€ 14,62
Domanda di ammissione ed iscrizione ai corsi di perfezionamento (art. 6 legge n. 341/1990)	€ 14,62
Domanda di ammissione ai corsi master (D.M. n.509/1999)	€ 14,62
Copie conformi all'originale di qualunque atto e documento (*)	€ 14,62
Domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive, per l'iscrizione ai vari corsi di laurea	NO
Domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza della qualità di studente	NO
Istanza di accesso agli atti amministrativi e richiesta di copia dei documenti stessi senza dichiarazione di conformità (*)	NO

(*) Ai sensi dell'art. 5 del Dpr 642/72 : 1) il foglio si intende composto da quattro facciate; 2) per copia si intende la produzione parziale o totale, documenti e registri dichiarata conforme all'originale in fogli da quattro facciate unite tra loro o rilegate in modo da costruire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'origine; per gli atti meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.